

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione dell'ERCEA Redress Committee del 26 febbraio 2016, Ref. Ares (2016)1020667 – 29/02/2016, pronunciata all'esito del Formal redress presentato in data 22 dicembre 2016, avverso l'Evaluation letter del prof. José Labastida del 17 dicembre 2015, Ref. Ares (2015)5922529;
- annullare l'Evaluation Letter del prof. José Labastida del 17 dicembre 2015, Ref Ares (2015)5922529 e gli atti connessi a quelli citati, tra cui l'elenco dei progetti approvati dal panel SH5-Cultures and Cultural Production dell'ERC-Cog-2015, reso pubblico dall'ERCEA mediante comunicato stampa del 12 febbraio 2016;
- annullare qualsiasi atto presupposto, consequenziale e connesso.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del suo ricorso, il ricorrente fa valere lo sviamento di potere per manifesta irragionevolezza del giudizio, per travisamento di fatti da cui sarebbe dipesa la non approvazione della proposta, nonché per violazione della normativa ERCEA relativa alla valutazione delle proposte.

Le procedure di selezione si ritengono viziate in relazione all'ambito sia oggettivo che soggettivo del giudizio.

Quanto al primo rilievo, si denunciano la totale difformità fra le valutazioni dei singoli commissari (estremamente positive) e il giudizio finale complessivo (reiezione della proposta), nonché l'errata applicazione dei criteri di valutazione.

Quanto al secondo rilievo, il ricorrente pone l'accento su quello che considera una mendace rappresentazione di atti e fatti che avrebbero determinato la non approvazione della proposta. Si sottolinea in particolare l'errata declinazione del criterio dell'«eccellenza» a fini valutatori.

Ricorso proposto il 5 maggio 2016 – Lukash/Consiglio

(Causa T-210/16)

(2016/C 243/43)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Olena Lukash (Kiev, Ucraina) (rappresentante: M. Cessieux, avvocato)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- dichiarare ricevibile il ricorso della sig.ra Olena Lukash;
- annullare il regolamento (UE) n. 208/2014 del Consiglio, del 5 marzo 2014, concernente misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina nella parte in cui riguarda la ricorrente;
- annullare la decisione 2014/119/PESC del Consiglio, del 5 marzo 2014, concernente misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina nella parte in cui riguarda la ricorrente;

- annullare le decisioni e i regolamenti successivi di proroga delle misure restrittive adottate dalla decisione 2014/119/PESC del Consiglio del 5 marzo 2014 aggiornandone le motivazioni, ovvero:
 - la decisione 2015/364/PESC del Consiglio del 5 marzo 2015;
 - il regolamento (UE) n. 2015/357 del Consiglio del 5 marzo 2015;
 - la decisione 2015/876/PESC del Consiglio del 5 giugno 2015;
 - il regolamento (UE) n. 2015/869 del Consiglio del 5 giugno 2015;
 - la decisione 2016/318/PESC del Consiglio del 4 marzo 2016;
 - il regolamento (UE) n. 208/2014 del Consiglio del 4 marzo 2016;
- condannare il Consiglio dell'Unione europea a sopportare le spese, in applicazione degli articoli 87 e 91 del regolamento di procedura del Tribunale.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce cinque motivi.

1. Primo motivo, vertente sulla violazione dei diritti della difesa e del diritto a un ricorso effettivo.
2. Secondo motivo, vertente sulla violazione dell'obbligo di motivazione.
3. Terzo motivo, vertente sul mancato rispetto dei criteri di cui all'articolo 1 della decisione 214/119/PESC, ripetuti al considerando 4 del regolamento (UE) n. 208/2014, al considerando 3 della decisione 2015/364/PESC, al considerando 2 del regolamento (UE) n. 2015/357, al considerando 4 della decisione 2015/876/PESC, al considerando 3 del regolamento (UE) n. 2015/357, al considerando 4 della decisione 2016/318/PESC, e al considerando 2 del regolamento (UE) n. 2015/357.
4. Quarto motivo, vertente su un errore di fatto commesso dal Consiglio.
5. Quinto motivo, vertente sulla violazione manifesta del diritto di proprietà della ricorrente.

Ricorso proposto il 9 maggio 2016 – El Corte Inglés/EUIPO - Elho Business & Sport (FRee STyLe)

(Causa T-212/16)

(2016/C 243/44)

Lingua in cui è redatto il ricorso: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: El Corte Inglés, SA (Madrid, Spagna) (rappresentante: J. Rivas Zurdo, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Elho Business & Sport Vertriebs GmbH (Monaco, Germania)